

## Società calcistiche e procedure concorsuali.

Giurisprudenza Italiana, n. 10, 1 ottobre 1991, p. PAG1127

Nota a sentenza di Vidiri Guido

### Riferimenti

Tribunale Verona, 23 febbraio 1991

Tribunale Verona, 23 febbraio 1991

1. La sentenza ed il decreto in epigrafe offrono lo spunto per alcune considerazioni sull'assoggettabilità delle società sportive alle procedure concorsuali[1].

Qualsiasi approccio con i delicati profili ricollegabili a tale problematica, deve partire da una descrizione degli strumenti normativi apprestati al fine di impedire che vengano messe in atto da parte di sodalizi sportivi condotte manageriali imprudenti e dissennate, capaci di insediare il corretto svolgimento dell'attività agonistica. L'esigenza di una trasparente gestione risulta particolarmente marcata nel settore del calcio professionistico, dove quella che è stata definita la «vocazione plutocratica» dello sport italiano si rivela con più accentuati caratteri dovendo i sodalizi sportivi disporre di ingenti capitali per assicurarsi la prestazione di atleti tecnicamente validi e per affrontare le altre rilevanti spese connesse alla partecipazione dei campionati[2].

L'accusa, in passato da più parti avanzata alle Federazioni sportive nazionali, di avere sostanzialmente disapplicato il disposto dell'art. 12 della L. 23 marzo 1981, n. 91 con il non avvertire nella giusta misura il ruolo di controllore sulle società ad esse affiliate[3], ha indotto gli organismi sportivi a ridisegnare globalmente il sistema di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio allo scopo di scongiurare situazioni di indebitamento e conseguenti pericoli di insolvenza. La Federazione Giuoco Calcio ha così costituito la CO.VI.SOC. (Commissione per la vigilanza ed il controllo delle società calcistiche professionistiche), la cui composizione ed i cui compiti sono regolati dal titolo VI delle norme organizzative delle Carte Federali. Tra i molteplici ed incisivi poteri devoluti a detto organismo (esame dei bilanci di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali delle società; cfr. art. 86 n.o.i. F.I.G.C.), cui fanno riscontro ben delineati obblighi delle società (deposito dei bilanci annuali accompagnato da certificazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'elenco di cui al D. P. R. 31 marzo 1975, n. 136; cfr. art. 87 n.o.i. F.I.G.C.), particolare rilievo assume quello di proporre, con efficacia vincolante, al Presidente federale di rivolgere al tribunale la richiesta di cui all'art. 13 della L. 23 marzo 1981, n. 91 (artt. 81 e 82 n.o.i. F.I.G.C.).

È noto il dibattito sviluppatosi intorno ai rapporti correnti tra quest'ultima disposizione che, in caso di «gravi irregolarità di gestione», legittima la federazione sportiva nazionale a richiedere al tribunale «la messa in liquidazione della società», e l'art. 2409 c. c.

Ed infatti un primo indirizzo dottrinario ha sostenuto che la legge n. 91 del 1981 ha finito per delegare alle singole Federazioni il compito non solo di esercitare i controlli necessari al perseguimento degli ideali sportivi attraverso una trasparente gestione economica-finanziaria, ma anche di rendere operativo il sistema sanzionatorio nei confronti delle società restie ad osservare le regole di buona amministrazione. In una siffatta ottica, diretta ad ampliare l'ambito applicativo della normativa sportiva valorizzandone la specificità, si è infatti osservato che spetta unicamente a ciascuna Federazione «di valutare la gravità delle irregolarità riscontrate nel corso dell'attività ispettiva e quindi l'opportunità di espungere dall'ordinamento sportivo un corpo non più sanabile, fatti salvi i poteri di controllo da parte del tribunale in ordine alla legittimità ed alla regolarità dell'iter così come

alla fase della liquidazione»[4].

Un diverso orientamento è invece pervenuto ad opposte conclusioni riconoscendo la piena compatibilità con i controlli sportivi della procedura ex art. 2409 c. c., a tal fine mettendo in evidenza come la legge n. 91 del 1981 abbia inteso rafforzare l'apparato sanzionatorio contro la non corretta gestione delle società sportive e come in detta legge non sia ravvisabile alcun dato testuale idoneo a suffragare ipotesi ricostruttive diverse. Una tale opinione, seguita in prevalenza dalla giurisprudenza[5], appare condivisibile in quanto la normativa sportiva rispetto a quella codicistica presenta una diversa *ratio* ed è diretta a soddisfare distinti interessi e specifiche esigenze. Mentre infatti l'art. 13 della legge n. 91 tutela l'interesse al rispetto ed al potenziamento dell'agonismo sportivo, necessariamente collegato ad una oculata gestione patrimoniale dei sodalizi sportivi, l'art. 2409 c. c. opera invece in una diversa direzione, garantendo in via immediata la posizione dei soci di minoranza e dei terzi (creditori e non) che vengono in rapporto con la società[6]. Per di più l'inutilizzabilità dell'art. 2409 c. c. finirebbe - in palese contrasto con le finalità sottese alla legge n. 91 del 1981 - per arrecare notevoli danni alle società sportive in quanto attenuando l'apparato garantistico delle ragioni dei soci e dei terzi che instaurano rapporti con dette società affievolirebbe in maniera sensibile la spinta a farne parte, rendendo conseguentemente più difficoltosa la reperibilità di capitali e di fonti di finanziamento indispensabili per il potenziamento dell'attività agonistica a livello professionistico[7].

Non può però sottacersi che nonostante la duplicazione dei controlli è stato talvolta consentito a società calcistiche che pur presentavano situazioni patrimoniali non rassicuranti di partecipare egualmente ai campionati ed alle altre manifestazioni agonistiche ufficiali. L'apprestamento dello spettacolo sportivo ha finito infatti in tali casi per divenire strumento di acquisizione di consenso socio-politico, capace in quanto tale di «suggerire» condotte inerti e di «sconsigliare» l'adozione di provvedimenti impopolari perché diretti a segnare la fine di sodalizi sportivi aventi ampio seguito[8].

2. Il non puntuale esercizio dei suddetti controlli è stato nella realtà fattuale una delle ragioni che hanno finito per determinare l'assoggettamento di società calcistiche, anche con antica tradizione e con notevole seguito, alle procedure concorsuali.

In verità un indirizzo dottrinario ha escluso per le società sportive il ricorso a dette procedure sul presupposto del carattere esclusivo e non concorrente con il fallimento del procedimento regolato dall'art. 13 della legge n. 91 del 1981, in analogia con quanto statuito per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 [9]. Nella stessa direzione un distinto orientamento ha proposto di inquadrare la normativa del summenzionato art. 13 nell'ambito della disciplina legale applicata alle imprese commerciali, oggetto di vigilanza in via amministrativa e coattivamente poste in liquidazione, con la conseguente applicabilità degli artt. 194 e segg. legge fall., in quanto compatibili con il sistema in cui operano le società sportive[10]. Su di un piano più generale si è infine dubitato della legittimità di definire attività d'impresa, come tale assoggettabile al fallimento, quella delle società sportive, condizionate pesantemente nel loro agire da un reticolato di controlli pubblici (art. 12 legge n. 91 del 1981), che ne impediscono la libera iniziativa sul piano economico tanto da renderle soggetti sottoposti a regole ben più rigide rispetto a quelle del minore emancipato e delle stesse persone giuridiche alla stregua degli artt. 14 e segg. c. c.[11].

Numerose ragioni inducono però a condividere l'opinione, che ha trovato ampio seguito in giurisprudenza ed in dottrina, favorevole all'assoggettabilità delle società sportive al fallimento sul presupposto che le stesse svolgano una vera e propria attività imprenditoriale[12].

A tale conclusione non osta certo la circostanza che la L. 23 marzo 1981, n. 91, pur imponendo alle società sportive - ove intendano stipulare contratti con atleti professionisti - di costituirsi in forma di società di capitali, vieti poi di distribuire ai soci gli utili, da reinvestire invece nella società «per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva» (art. 10, 2° comma).

Nel nostro ordinamento deve considerarsi imprenditoriale qualsiasi attività economica funzionalizzata a produrre lucro e quindi anche una attività economica strumentalmente collegata a scopi soggettivi diversi da quelli di semplice conseguimento di vantaggi economici[13].

Orbene, la gestione economica delle società sportive, pur essendo funzionalmente collegata all'obiettivo del potenziamento dello sport, non può non assumere la qualifica di attività imprenditoriale in ragione della sua vocazione ed astratta potenzialità a produrre ingenti profitti (con l'allestimento di manifestazioni sportive di largo seguito, specialmente nel settore del calcio professionistico), per cui non può dubitarsi che le suddette società, in caso di insolvenza, vadano dichiarate fallite, non assumendo al riguardo alcun rilievo il divieto per i soci di appropriarsi degli eventuali utili dell'impresa[14].

Al fine di sottrarre le società sportive alla normativa fallimentare non è neppure consentito accostare dapprima la liquidazione *ex art. 13 legge n. 91 del 1981* alla liquidazione coatta amministrativa, e richiamare poi il disposto dell'*art. 2, 2° comma del R. D. 16 marzo 1942, n. 267*.

Come ho avuto già occasione di osservare, non sembra corretta l'assimilazione tra la liquidazione coatta amministrativa, il cui procedimento dopo l'iniziale declaratoria di insolvenza è interamente devoluto all'autorità amministrativa, e la procedura *ex art. 13 legge n. 91 del 1981*, che si caratterizza invece per la sua natura giudiziaria in ragione dell'organo che pronuncia e conduce la messa in liquidazione [15]. Per di più distinti risultano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dei due istituti. La liquidazione *ex art. 13*, che configura una causa di scioglimento della società, si attua dietro richiesta della sola «federazione sportiva nazionale» ed in presenza di «gravi irregolarità di gestione», ed è funzionalizzata alla salvaguardia delle finalità sottese all'attività agonistica. La liquidazione coatta amministrativa di contro si instaura, come si è detto, solo a seguito di accertamento dello «stato di insolvenza» e su «richiesta di uno o più creditori», ed è diretta al conseguimento di finalità squisitamente pubbliche perché si propone l'eliminazione dell'impresa dal mercato o, quando la liquidazione dell'impresa risulti inevitabile per il suo stato di dissesto, che la stessa avvenga compatibilmente con l'interesse pubblico[16].

Alla luce delle argomentazioni ora svolte non può dunque dubitarsi della piena assoggettabilità delle società sportive alle procedure concorsuali, dovendosi applicare anche alle suddette società - qualora non si evidenzino profili di incompatibilità con l'assetto ordinamentale sportivo - la disciplina generale a cui in virtù del codice e delle leggi integrative sono sottoposte le società di capitali[17].

3. Dopo avere dichiarato il fallimento della squadra scaligera, il Tribunale di Verona ha autorizzato ai sensi dell'*art. 90 legge fall.* la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, sul presupposto che dall'interruzione improvvisa di detta attività potesse derivare un danno grave ed irreparabile. La squadra calcistica ha completato così il campionato, all'esito del quale è riuscita a guadagnare la massima divisione.

Allorquando il dissesto si manifesti nel corso del torneo, l'esercizio provvisorio si presenta come mezzo indispensabile per consentire da un lato la realizzazione degli incassi dei diversi incontri e per evitare dall'altro una improvvisa smobilitazione del parco giocatori, con il pericolo di una conseguente svalutazione.

L'evidente utilità della continuazione dell'attività di impresa dovrebbe indurre il comitato dei creditori a pronunciarsi positivamente sull'opportunità di detta continuazione. Si è evidenziato in dottrina come non sussista però allo stato alcun strumento per neutralizzare contrari atteggiamenti dei creditori, che trovino causa in ragioni meramente ricattatorie e cioè nella pura intenzione di nuocere alle sorti sportive della società. Per evitare un tale genere di abusi si è auspicata *de iure condendo* l'attribuzione alla Federazione del potere di intervenire nel corso della procedura fallimentare con pareri obbligatori e vincolanti in ordine all'esercizio provvisorio dell'impresa[18].

A ben vedere in attesa di opportuni interventi legislativi, la finalità di evitare in ogni caso danni all'impresa fallita può essere perseguita attraverso l'affitto d'azienda, devolvendo cioè ad altra società il compito di continuare l'attività sportiva, anche se la praticabilità di una tale soluzione è pesantemente condizionata dalla necessità di ottenere, in tempi brevi, l'affiliazione alla Federazione in ossequio al disposto dell'[art. 10](#) della [legge n. 91 del 1981](#) [19].

Note:

[1] Per una completa rassegna dei diversi indirizzi giurisprudenziali e dottrinari formati su tale problematica vedi D. VITTORIA, *Il fallimento dell'impresa sportiva*, in *Nuova Giur. Comm.*, 1986, II, 66 e segg.

[2] Parla espressamente di «vocazione plutocratica» dello sport S.LANDOLFI, *Sport ed insolvenza*, in *Riv. Dir. Sport*, 1987, 256, il quale evidenzia come l'obbligo imposto dall'[art. 10](#) della [legge n. 91 del 1981](#) alle società sportive di costituirsi sotto forma di società per azioni (o di società a r.l.) ha fatto venir meno «i ruoli frenanti e garantiti tipici della struttura associativa» consolidando il capitale di comando e «rendendolo fruitore del beneficio della responsabilità limitata».

[3] Per una critica alla condotta inerte tenuta dalla F.I.G.C. in tema di controlli cfr. D. VITTORIA, *Società sportive e controllo giudiziario ex art. 2409 c. c.: la federazione sta a guardare?*, in *Foro It.*, 1985, I, 3188-3189; ID., *I controlli sulle società sportive: le federazioni non li esercitano ma li chiedono al tribunale*, *ivi*, 1986, I, 1081.

[4] Così R. DABORMIDA, *Il controllo giudiziario negli enti di diritto speciale o soggetti a controllo di tipo pubblico: in particolare dell'applicabilità dell'art. 2409 c. c. alle società sportive*, in *Giur. Comm.*, 1988, II, 480 cui adde ancora D. VITTORIA, *Le società sportive tra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e Impresa*, 1985, 811, che a sostegno della tesi dell'inammissibilità del concorso dei controlli amministrativi con quelli giudiziari rammenta come la dottrina e la giurisprudenza prevalenti abbiano escluso l'applicabilità dell'[art. 2409 c. c.](#) alle cooperative nonché alle società bancarie ed assicurative.

[5] Per la tesi della cumulabilità dell'azione ex [art. 13 legge n. 91 del 1981](#) con quella ex [art. 2409 c. c.](#) vedi per tutte Trib. Taranto, 4 dicembre 1984, in *Foro It.*, 1985, I, 3187; Trib. Napoli, 20 maggio 1986, *ivi*, 1987, I, 1604; App. Campobasso, 8 giugno 1990, in *Società*, 1990, 111. Per una diversa opinione vedi Trib. Genova, 22 aprile 1985, in *Foro It.*, 1986, I, 1081, secondo cui l'[art. 13](#) non ha fatto altro che «introdurre, rispetto alla fattispecie regolata dall'[art. 2409 c. c.](#), una legittimazione in più», riconoscendo anche alla Federazione la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ed ampliando il ventaglio dei provvedimenti adottabili dal tribunale che potrà infatti scegliere tra la liquidazione della società o la nomina di un amministratore giudiziario, senza essere in alcun modo vincolato alle istanze presentate.

In dottrina per la compatibilità dei due controlli vedi per tutti G.MARASA, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 503 nota 219; G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. It.*, 1987, IV, 61; A. MARCINKIEWICZ-A. PATELLI, *Il controllo giudiziario delle società di capitali*, Milano, 1989, 66.

[6] Per l'individuazione dell'*ratio* dell'[art. 2409 c. c.](#) nella difesa dei soci di minoranza cfr. V.CERAMI, *Il controllo giudiziario nella società per azioni*, Milano, 1954, 37; A. PATRONI GRIFFI, *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*, Napoli, 1971, 295; G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile* fondato da F. Vassalli, Torino, 1985, 794; F. FERRARA jr.-G. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 554 cui adde G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, tomo 2°, Padova, 1987, 501 e segg. il quale, definito il citato articolo «un notevole tentativo di rendere più penetrante la tutela delle minoranze», evidenzia poi con puntuali considerazioni i numerosi inconvenienti che la normativa presenta sul piano applicativo.

Per la legittimazione dei terzi, creditori e non, ad avvalersi della procedura ex [art. 2409 c. c.](#): G. U.TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965, 137.

Per l'affermazione infine che oggetto della tutela è il patrimonio della generalità dei cittadini che possono subire le negative ripercussioni provocate da società irregolarmente amministrate e gestite vedi A. MARCINKIEWICZ-A. PATELLI, *op. cit.*, 17 e segg., cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

[7] In questi sensi G. VIDIRI, *op. cit.*, 61 e segg.; ID., *Controllo della Federazione sulle società sportive*, in *Società*, 1990, 1115.

[8] Ricollega invece la propensione a far sopravvivere le società calcistiche allo scopo delle federazioni stesse consistente nell'evitare la distruzione di società la cui vita esse hanno il compito di tutelare: A. Tozzi, *Le società sportive (natura giuridica e problematiche)*, in *Riv. Dir. Sport*, 1989, 321, il quale evidenzia come sia naturale pensare

che le federazioni tengano a mantenere in vita società calcistiche di grandi città (per il ruolo sociale che innegabilmente svolgono nel contesto delle problematiche di dette città) o aventi ampio seguito.

[9] Per tale indirizzo cfr. D. VITTORIA, *La liquidazione necessaria delle società sportive e i rapporti con il fallimento*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 25 e segg.

[10] Segue questa opinione M. SANDULLI, *Società sportive e procedure concorsuali*, in *Dir. Fall.*, 1989, I, 687 e segg.

[11] In questi termini vedi C. Fois, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, *Commento all'art. 12*, in *Leggi civ. comm.*, 1982, 634 e segg.

[12] In giurisprudenza hanno dichiarato il fallimento delle società sportive, oltre alla sentenza in epigrafe, Trib. Livorno, 13 gennaio 1982, inedita; Trib. Savona, 18 gennaio 1982, in *Riv. Dir. Comm.*, 1982, I, 245 e segg.; Trib. Venezia, 24 marzo 1983 e 4 giugno 1984, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1985, 196; Trib. Taranto, 11 aprile 1985, inedita. Per l'opposto indirizzo vedi invece Trib. Livorno, 27 giugno 1973, in *Riv. Dir. Comm.*, 1973, II, 273 e segg., con nota di M. T. CIRENELI nonché, dopo la [legge n. 91 del 1981](#), Trib. L'Aquila, 11 maggio 1985, *ivi*, 1986, II, 362 con nota di G. MARASÀ.

In dottrina per l'assoggettabilità delle società sportive alle procedure concorsuali vedi per tutti R. NICOLÒ, *Problemi di diritto societario nell'ordinamento sportivo*, *Atti del II Convegno di diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1983, numero speciale, 174-175; G. MARASA, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 509 e nota 209; F. FERRARA jr.-G. CORSI, *op. cit.*, 44 nota 12; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, Torino, 1988, 27, nota 1.

[13] In tali sensi W. BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, 142 e segg.

Per una nozione ampia ed obbiettiva di attività imprenditoriale vedi anche F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1976, 84 e segg., il quale la riscontra in tutti i casi in cui una attività economica sia idonea a coprire i costi di produzione, escludendo invece dalla attività di impresa solo quella che viene gestita dalle aziende di erogazione.

Per l'assunto che l'intento lucrativo deve giudicarsi dall'esterno, dal modo come si presenta l'attività svolta dal soggetto «per cui è innegabile la qualifica imprenditoriale quando l'attività sia suscettibile di procurare un utile, anche se il soggetto vi si è indotto per vanità o per lenire la disoccupazione» vedi infine F. FERRARA jr.-G. CORSI, *op. cit.*, 43-44.

[14] In argomento vedi *amplius* G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, *cit.*, 63 e segg.; ID., *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 756-757.

[15] In tali sensi vedi ancora G. VIDIRI, *op. e loc. ultt. citt.*

[16] Sui soggetti, le finalità ed i presupposti della liquidazione coatta amministrativa vedi per tutti, F. FERRARA jr., *Il fallimento*, Milano, 1989, 87 e segg.

[17] In questi precisi termini vedi G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, *cit.*, 756-757.

[18] Così sul punto D. VITTORIA, *La liquidazione necessaria delle società sportive*, *cit.*, 32.

[19] Per gli aspetti generali dell'affitto d'azienda vedi da ultimo A. MUNARI, *Trasferimento e affitto dell'azienda in relazione all'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, 231 e segg., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.